Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 272 del 27 ottobre 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 ottobre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a due posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a due posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a due posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti.

A) laurea in chimica o in chimica industriale od in ingegneria chimica, conseguita nelle Università o negli Istituti equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti:

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici;

D) buona condotta morale e civile;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 32 anni.

L'indicato limite massimo d'età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare,

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 2) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che abbiano riportato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta:

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e nelle voci da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, nn. 1491 corrispondenti alle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648:

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione — Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato A), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Divisione II (Concorsi), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare (sotto pena di esclusione dal concorso)

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età.

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Divisione II (Concorsi) — Roma, via Molise, 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario:

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali overo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dovranno, inoltre, indicare la lingua estera prescelta per la prova orale obbligatoria (di cui all'art 6 del presente decreto).

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se pervenute in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Divisione II (Concorsi) — Roma, via Molise, 2, entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, ed ai fini della applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione:

f) gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno presentare un certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

i) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

l) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

m) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *o*) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

n) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*. rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

o) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 40-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex

colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il *modello 69-ter, su carta da bollo da L. 100*, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli dei mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i figli dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla *conforme dichiarazione* di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tabella *B*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

q) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un *certificato*, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la *votazione riportata*;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi *complessivi riportati, nell'ultimo triennio*, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate, oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati, o meno, sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati *contemporaneamente* reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 5.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi) Roma, via Molise, 2, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, **a** pena di decadenza, i seguenti documenti:

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscono il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, di una delle lauree di cui al precedente art. 2.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati, per i mutilati od invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare, si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo.

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare),

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi),

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente allo Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo:

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 4, lettera *u*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 2), 8), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n. 678: detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) del presente articolo ed alle lettere *h*), *u*) e *v*) dell'art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni o Enti, a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Programma di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte delle quali due a carattere pratico ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema relativo ad un argomento di chimica analitica o industriale;

Prove pratiche (*con relazioni scritte*):

1) analisi chimica qualitativa di una miscela di sostanze inorganiche;

2) analisi chimica quantitativa concernente la separazione e determinazione di due elementi.

Prova orale:

Oltre che sulla discussione dell'elaborato della prova scritta e delle relazioni sulle prove pratiche, la prova orale verterà sulle seguenti materie:

chimica generale, inorganica ed analitica;

descrizione delle rocce e dei minerali più importanti e loro utilizzazione industriale;

lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato (traduzione di un brano di argomento chimico);

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o qualifica corrispondente.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 8.

Diario prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avvi-

so per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) carta d'identità;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per le prove pratiche la Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo.

Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato.

Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Art. 9.

Esito delle prove d'esame

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e nelle prove pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere (coefficiente 271) e conseguiranno la nomina a chimico, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a chimico in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1962
Registro n. 13, *foglio n.* 61.

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi) via Molise, 2 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . .
(provincia di . . . .) il (1) . . . . . .
e residente in . . . . (provincia di . .)
via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . , . . in data . .;

d) di non aver riportato condanne penali (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di — non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .;

g) di voler sostenere la prova orale obbligatoria nella lingua estera di francese o inglese o tedesco.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . , addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale numero . . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5561)

Concorso per esami a venti posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai diplomati periti industriali e geometri.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venti posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse donne.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di perito industriale ad indirizzo: minerario o meccanico o metalmeccanico o metallurgico o chimico industriale o elettrotecnico o fisico industriale o edile, conseguito presso gli istituti tecnici industriali governativi, o diploma di geometra conseguito in un istituto tecnico governativo per geometri.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici;

D) buona condotta morale e civile;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

L'indicato limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Santa Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 2) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che abbiano riportato, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente · e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico, nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra e attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e nelle voci da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, corrispondenti alle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi) via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare (sotto pena di esclusione dal concorso):

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi),

Roma, via Molise n. 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dovranno inoltre indicare le prove facoltative scritte ed orali in arte mineraria, in lingua estera ed in quella soltanto orale di topografia sotterranea (di cui all'articolo 6 del presente decreto) che eventualmente intendono sostenere.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se pervenute in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circ. n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circ. n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione su carta da bollo da lire 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dallo Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) gli alto-atesini, di cui alla lettera *g)* dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione spe-

ciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno presentare un certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio.

I capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

i) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

l) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

m) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *o*) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

n) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità:

o) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951 gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli dei mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i figli dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, (in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648);

q) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione:

r) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio

dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate oltre un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 5.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi), via Molise 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dello avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscono il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 30 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati, per i mutilati od invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare, si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo;

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare »), per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi;

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva). « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 4, lettera *t*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 212, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

Dovranno, invece, ai sensi dell'art 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) del presente articolo ed alle lettere *h*), *t*) e *u*) dell'art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni o Enti a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Programma di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

1) Topografia e disegno topografico;

planimetria, altimetria, celerimensura, misura di superficie; tracciamento di strade e di canali, spianamento del terreno; rappresentazione di problemi topografici.

2) Meccanica:

a) resistenza dei materiali: applicazione del calcolo di elementi di costruzione (fondazioni, muri, pilastri, travi, solai, capriate; strutture in legno, in ferro e in cemento armato);

b) lavoro, potenza, rendimento; organi principali delle macchine, cinghie, funi, catene, ruote dentate;

c) pressione idraulica (paratoie e presse idrauliche) afflusso dell'acqua (bocche a battente e a stramazzo); moto dell'acqua nei canali e nelle condotte, perdite di carico. Pompe a stantuffo e centrifughe. Ventilatori.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

chimica industriale: combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi;

mineralogia: riconoscimento dei minerali più comuni, principali caratteri chimici e fisici e impieghi industriali;

nozioni di legislazione industriale;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di statistica

PROVE FACOLTATIVE

1) *Arte mineraria*

Prova scritta e orale:

Ricerche di sostanze minerarie solide, liquide e gassose cenni sui sistemi e mezzi di rilevamento geofisico; trivellazioni profonde; scavo e armatura di gallerie e di pozzi; perforazione meccanica; impiego degli esplosivi; metodi di coltivazione a cielo aperto o in sotterraneo; trasporti interni ed esterni; eduzione delle acque; ventilazione; sicurezza nelle miniere.

2) *Lingue estere*

Francese o inglese o tedesco.

Prova scritta:

La prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico.

Prova orale:

La prova orale consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano nonchè di una conversazione nella lingua prescelta in cui i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa della lingua.

3) *Topografia sotterranea*

Prova orale:

Individuazione di punti e di allineamenti in sotterraneo; collegamento diretto fra interno ed esterno, uso della tavoletta Monticolo e della bussola sospesa.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori d'Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o qualifica corrispondente.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 8.

Diario prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco.

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 9.

Esito delle prove d'esame

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al terzo comma del presente articolo.

Per la prova di lingua estera facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al terzo comma del presente articolo.

Per la prova facoltativa orale di topografia sotterranea superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, un mezzo punto in aumento della somma dei voti di cui al terzo comma del presente articolo.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (coefficiente 202) e conseguiranno la nomina a vice perito, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice perito in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Il Ministro ha facoltà di far compiere ai vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso del diploma di perito minerario, un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario.

Al termine del corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1962
Registro n. 13, foglio n. 143

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi) - via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) $\frac{\text{di}}{\text{non}}$ aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di $\frac{\text{voler}}{\text{non voler}}$ sostenere la prova scritta ed orale facoltativa estera di francese o inglese o tedesco;

h) di $\frac{\text{voler}}{\text{non voler}}$ sostenere la prova orale facoltativa di topografia sotterranea;

i) di $\frac{\text{voler}}{\text{non voler}}$ sostenere la prova scritta ed orale facoltativa di arte mineraria.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . addì . . . . .

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . . . dall'Ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(5562)

Concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai diplomati in maturità artistica ed agli abilitati all'insegnamento del disegno.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse donne.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) Diploma di maturità artistica conseguito nei licei artistici governativi o diploma di abilitazione allo insegnamento del disegno conseguito nelle scuole medie governative.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici;

D) buona condotta morale e civile;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 32 anni.

L'indicato limite massimo d'età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 2) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che abbiano riportato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938, ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e nelle voci da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, corrispondenti alle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, numero 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nella Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare, sotto pena di esclusione dal concorso:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali -

Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi), Roma, via Molise n. 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se pervenute in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dello avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000, 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) gli alto-atesini, di cui alla lettera *g)* dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

g) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno presentare un certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

i) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

l) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

m) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *o*) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

n) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto la invalidità:

o) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio.

p) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità, in relazione alla tab. *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

q) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

r) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego,

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, nell'ultimo triennio, rilasciata dalla

competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 5.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dello avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare: la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate:

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscono il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno la attitudine al servizio.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati, per i mutilati od invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare, si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi):

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare).

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva ».

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali,

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo:

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art 4 lettera *t*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purché dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

Dovranno, invece, ai sensi dell'art 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori dalla provincia di Roma.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) del presente articolo ed alle lettere *h*), *t*) e *u*) dell'art 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni od Enti, a qualsiasi titolo.

Art 6.

Programma di esame

Gli esami consisteranno in tre prove grafiche ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove grafiche:

1) saggi di disegno dal vero in bianco e nero di soggetti geologici (minerali e fossili):

2) riproduzione a scala diversa di una porzione di carta topografica, completa di toponimi. Profilo altimetrico da ricavarsi dalla carta medesima, secondo una traccia assegnata;

3) riproduzione su base topografica di una carta geologica a scala diversa, in acquarello, e della relativa leggenda.

I candidati dovranno essere muniti, alle prove di esame, dei seguenti strumenti: compassi, inchiostro di china, acquarelli, pennelli, piattini, matite, gomme, righe e squadre.

Prova orale:

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

proiezioni ortogonali, prospettiva assonometrica e angolare;

nozioni di topografia (scale numeriche e grafiche, segni convenzionali, costruzioni di carte topografiche, strumenti da topografo);

nozioni sui metodi di riproduzione delle carte geologiche e geografiche in genere (litografia, fotomeccanica ed arti grafiche in genere),

elementi di geologia e geografia fisica;

nozioni di legislazione mineraria,

nozioni di diritto amministrativo.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori di Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o qualifica corrispondente.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di materie speciali.

Art. 8.

Diario prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove grafiche che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove grafiche sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove grafiche. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale,

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Per ciascuna prova grafica sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Art. 9.

Esito delle prove d'esame

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467

Art. 11

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (coefficiente 202) e conseguiranno la nomina a vice perito, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto mo-

tivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice perito in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1962
Registro n. 13, foglio n. 178.

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'Industria e del Commercio
Direzione generale degli affari generali
Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi) - via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4); di . . . . . .

f) — aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . ., addì . . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . . (5)

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, indicare se coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . . . rilasciato il . . . . . .

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5563)

Concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere conseguito presso gli istituti tecnici (sezione commerciale) o diploma di maturità classica o scientifica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici;

D) buona condotta morale e civile;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) età non inferiore ai 18 e non superiore a 32 anni.

L'indicato limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 2) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che abbiano riportato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purché rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione. Termini e modalità.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare (sotto pena di esclusione dal concorso):

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale. i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi), Roma, via Molise n. 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dovranno, inoltre, indicare le lingue estere prescelte per le prove facoltative scritte ed orali (di cui all'articolo 6 del presente decreto) che eventualmente intendono sostenere.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se pervenute in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi), Roma, via Molise n. 2, entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 Ord. III 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) gli alto-atesini, di cui alla lettera *g)* dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno presentare un certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

i) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

l) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

m) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *o)* del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

n) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

o) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dell'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1958, ed i figli dei mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i figli dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654,

nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato modello 69, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

q) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate, oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati, o meno, sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da lire 100, dell'autorità militare.

Art. 5.

Documenti di rito
che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi), Roma, via Molise n. 2, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare: la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscono il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati, per i mutilati od invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare, si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare).

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli Uffici e dei servizi M.S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione):

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 4, lettera *n*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100,

dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con la indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) del presente articolo ed alle lettere *h*), *n*) e *r*) dell'art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni o Enti, a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Programma di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto amministrativo;
3) principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

la prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti:

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
nozioni di statistica;
nozioni di legislazione mineraria;
lingua francese.

Prove facoltative di lingue estere

I concorrenti potranno chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove facoltative scritte ed orali nelle lingue inglese o tedesco od in entrambe.

Le prove scritte consisteranno in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico. Le prove orali consisteranno nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera prescelta.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori d'Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o qualifica corrispondente.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 8.

Diario prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per le prove scritte facoltative di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Art. 9.

Esito delle prove d'esame

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Per ogni eventuale prova facoltativa superata di lingua estera, ai candidati verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingue estere non potranno ottenere la ammissione alle relative prove orali.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere (coefficiente 202) e conseguiranno la nomina a vice segretario, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1962
Registro n. 11, *foglio n.* 136

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi) - via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a. . . . . (prov. di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di / non — aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di voler sostenere / di non voler sostenere — la prova facoltativa scritta ed orale della lingua estera di inglese o tedesco od in entrambe.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . ., addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art 2 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici e razziali;
colpito da leggi razziali;
assistente universitario;
dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a presso . . . . .
e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . . . .;
sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
licenziato in data dall'ente . . . . , soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5564)

Concorso per esami a dieci posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a dieci posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle minere;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di:
licenza di scuola media inferiore o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:
ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico, dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale; licenza tecnica o complementare;
licenza di scuola professionale femminile.
licenza di scuola di avviamento al lavoro.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici;

D) buona condotta morale e civile;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) età non inferiore ai 18 e non superiore a 32 anni.

L'indicato limite massimo d'età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essa organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 2) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra:

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

m) per coloro che abbiano riportato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e nelle voci da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, corrispondenti alle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare, sotto pena di esclusione dal concorso:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi), Roma, via Molise, 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana.

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se pervenute in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Coloro che abbiano superato la prova orale e pratica ne avranno la comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi), Roma, via Molise n. 2, entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione su carta da bollo da lire 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dallo Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

g) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno presentare un certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

i) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della

sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

l) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

m) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *o*) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

n) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

o) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della ocupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da lire 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tab. *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

q) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio nonché le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate, oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 5.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (Concorsi), Roma via Molise n. 2, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Da tale documento dovrà, altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscono il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati, per i mutilati od invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare, si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i *sottufficiali e militari di truppa* in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « *certificato di esito di leva* »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente allo Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 4, lettera *u*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con la indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

Dovranno, invece, ai sensi dell'art 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) del presente articolo ed alle lettere *h*), *u*) e *r*) dell'articolo 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni o Enti, a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Programma di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova orale ed in una prova pratica di dattilografia, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento d'italiano (da servire anche come saggio di calligrafia).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale).

Prova orale:

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato. Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comun divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; potenze e radice di numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica, regola di sconto; equazioni di primo grado.

3) Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Prova pratica di dattilografia:

Scrittura a macchina, sotto dettato, di almeno una facciata di foglio formato protocollo di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto anche della precisione e dell'estetica.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o qualifica corrispondente

Art. 8.

Diario prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale e pratica avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova pratica di dattilografia sarà effettuata congiuntamente a quella orale.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono, in ogni caso allegare le minute.

Art. 9.

Esito delle prove d'esame

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del voto riportato nella prova pratica.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e dell'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 11

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere (coeff 157) e conseguiranno la nomina ad aiuto assistente, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad aiuto assistente in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1962
Registro n. 11, *foglio n.* 326

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi) - via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di aiuto assistente in prova nella carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano:

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari;

f) di / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni sucessive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che le ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui lo aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5565)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(1151337) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.